

Allegato 2)

SILEA SPA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER
L'AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI CARBONE ATTIVO
PER IL PERIODO
DALL' 01.01.2023 AL 31.12.2023**

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura e la consegna di carbone attivo presso l'impianto di termovalorizzazione di Valmadrera (LC), secondo le modalità ed oneri stabiliti negli articoli seguenti ai quali l'appaltatore si obbliga ad attenersi senza eccezioni ed in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Quantitativo

Il quantitativo da fornire è definito in circa 111.600 Kg./anno.

Tale quantitativo non impegna la Stazione Appaltante, mentre l'Appaltatore è tenuto a soddisfare le richieste di fornitura nelle quantità necessarie.

Art. 3 - Ammontare dell'appalto

L'importo presunto per la fornitura del carbone attivo per il periodo di cui sopra, ammonta a circa € 134.000,00.= (centotrentaquattromila/00), oltre IVA.

L'importo sopra indicato è da considerarsi indicativo e non vincolante per la stazione appaltante.

Art. 4 - Durata dell'appalto

L'appalto per la fornitura di carbone attivo avrà durata dal 01.01.2023 al 31.12.2023.

Art. 5 - Modalità delle consegne e verifica delle forniture.

La consegna del carbone attivo dovrà essere eseguita presso il termovalorizzatore di Valmadrera (LC), - Via Leonardo Vassena 6.

La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore, il quale accetta ed assume ogni rischio di danneggiamento, smarrimento e/o furto durante il trasporto.

Ogni fornitura dovrà essere accompagnata dalla scheda di sicurezza del prodotto trasportato. Sul contenitore adibito al trasporto dovranno essere indicate e riconoscibili in modo chiaro, la tipologia e le caratteristiche del prodotto trasportato.

Tutte le operazioni di consegna dovranno essere eseguite alla presenza del personale Silea SpA, previo accordo con il responsabile dell'impianto.

Gli orari di ogni consegna saranno concordati con il Responsabile di Esercizio o, in sua assenza, con il personale dell'Uff. Acquisti.

Le singole forniture, da concordare di volta in volta, avranno un carico standard di 10.000 Kg ed unitamente ad ogni carico dovrà essere consegnato il certificato di conformità.

Le consegne dovranno essere eseguite entro 48 ore solari successive alla richiesta (anche via mail o telefono), compresi i giorni festivi ed anche nei mesi di agosto e dicembre.

Art. 6 - Caratteristiche minime del prodotto da fornire

L'Appaltatore si obbliga a fornire, per il funzionamento dell'impianto, carbone attivo in polvere non rigenerato e non vegetale, idoneo al trattamento dei fumi di combustione dei rifiuti generati nel termovalorizzatore, per l'assorbimento di metalli pesanti, diossine ed idrocarburi policiclici aromatici, con le seguenti caratteristiche:

SPECIFICA DI ACQUISTO CARBONE ATTIVO			Valori dichiarati
		metodi analitici	dal fornitore
Formula chimica	C		=====
CAS Number	7440-44-0		=====
EINECS	231-153-3		=====
Temperatura critica di ignizione	>260°C		
Temperatura operativa	170/190°C		=====
Trasporto ADR	no		
Densità apparente	0,35<Da< 0,60 t/m3 a 20°C	ASTM/CEFIC	
Aspetto	polvere nera inodore		
Umidità alla consegna	2< U < 5%	ASTM/CEFIC	
Ceneri	< 11%	ASTM/CEFIC	
Indice di Iodio	>700 mg/g	ASTM/CEFIC	
Superficie BET (N2)	> 700 m2/g	B.E.T.	
Diossina	Assente		
IPA	Assente		
pH	alcalino		
Granulometria	15<D50<25um	ASTM/CEFIC	

Silea spa si riserva la facoltà, al momento della fornitura del carbone attivo, in presenza del fornitore o della persona che consegna la merce, di procedere al prelievo di un campione che, debitamente sigillato, sarà inviato al laboratorio per le relative analisi, le cui spese saranno a totale carico dell'Appaltatore.

L'esito delle analisi sarà comunque inappellabile, rinunciando espressamente l'Appaltatore ad appello qualsiasi.

Nel caso in cui il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, Silea SpA applicherà le penalità previste all'art. 15.

Art. 7 - Referente

L'appaltatore dovrà indicare il nominativo del referente, il quale dovrà tenere costanti contatti con l'ufficio responsabile del servizio.

Il referente (o il suo sostituto) dovrà essere dotato delle necessarie competenze tecniche.

Allo stesso, l'appaltatore, conferirà ogni necessario potere e facoltà che lo metta in grado di utilmente rappresentarlo nei confronti di Silea SpA che ad esso, e solo ad esso, comunicherà ogni disposizione, anche verbale, comunque attinente lo svolgimento del rapporto scaturente dal contratto di appalto.

Il Responsabile di esecuzione del contratto per Silea SpA è il Responsabile Esercizio Impianto – Sig. Damiano Ronchetti, il quale sarà il soggetto autorizzato ad impartire direttive in ordine alla gestione dell'appalto.

Il nominativo del referente (nonché quelli dei suoi eventuali sostituti) dovranno essere comunicati a Silea SpA prima dell'inizio della fornitura.

Art. 8 – Fatturazione e Pagamenti

Con il pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato di ogni qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Tutti gli oneri che l'appaltatore dovrà sostenere per l'adempimento degli obblighi fissati nel presente capitolato saranno compensati in base al prezzo presentato in sede di offerta, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, sarà accertata, da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, la regolare esecuzione della fornitura. La liquidazione dei corrispettivi avverrà entro i successivi 30 giorni, salvo insorgano fondate contestazioni sulla fattura stessa e previa acquisizione della documentazione attestante il versamento dei contributi obbligatori e la regolarità fiscale, con determinazione quindi di un termine superiore a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.lgs. 231/2002, in ragione di esigenze operative di Silea SpA correlate ai vincoli di legge.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopradetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

In caso di crediti maturati da Silea SpA, dovuti o generati da errori di fatturazione, omissione di servizi, danni o risarcimenti, penali, sanzioni amministrative e contestazioni, questi dovranno essere restituiti a Silea sotto forma di note di credito contestualmente alla fatturazione dei corrispettivi del mese successivo alla maturazione del credito e/o Silea, previa comunicazione scritta, provvederà alla compensazione dell'importo negli stessi termini.

In caso di ritardato pagamento o restituzione delle somme richieste da entrambe le parti, i creditori, decorsi i termini di pagamento senza giustificati motivi, potranno esigere l'applicazione di interessi di mora, per ritardato pagamento.

I pagamenti con scadenze 31/08 e 31/12 verranno posticipati rispettivamente al 10/09 e 10/01.

Qualora la fattura dovesse pervenire oltre il 10 (dieci) del mese successivo alla data di emissione, il pagamento slitterà al mese successivo.

Si informa che alla data odierna la nostra Società si trova ed opera in regime di scissione dei pagamenti (split payment).

Le fatture dovranno contenere i seguenti dati:

- quantitativo effettivamente smaltito;
- numero CIG;
- tariffa, così come derivante dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 9 - Condizioni offerte dalla Ditta

Le condizioni offerte dalla Ditta aggiudicataria resteranno immutate per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 10 - Revisione prezzi

Non è ammessa revisione dei prezzi. I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri.

Art. 11 - Verifica e controlli

Nel corso dell'esecuzione del contratto Silea SpA si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste a perfetta regola d'arte, nei tempi e nei modi indicati nel capitolato.

Silea spa si riserva la facoltà di ispezionare, controllare e verificare la buona esecuzione delle prestazioni, nonché effettuare analisi di controllo sulle caratteristiche del prodotto, così come definite dal presente Capitolato avvalendosi del Responsabile o suo delegato, ovvero con l'ausilio di professionalità esterne.

Eventuali inadempienze o irregolarità riscontrate da Silea Spa saranno immediatamente contestate alla ditta.

Controllo quantità

La Ditta aggiudicataria dovrà verificare sistematicamente, a propria cura e spese, il peso della fornitura presso una pesa pubblica o comunque riconosciuta da Silea Spa, fornendo il relativo scontrino di controllo.

Controllo qualità

Silea Spa si riserva di controllare presso il proprio laboratorio di fiducia, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, la qualità dei prodotti.

La Ditta fornitrice dovrà garantire la possibilità del prelievo di campioni rappresentativi in condizioni di sicurezza.

La mancata collaborazione del trasportatore alle operazioni di prelievo, fatte salve le altre conseguenze previste dal Capitolato, potrà comportare il rifiuto della fornitura da parte di Silea Spa. Il trasportatore dovrà sottoscrivere il verbale di prelievo e prenderà in custodia il campione destinato alla Ditta fornitrice.

La mancata firma del verbale di prelievo secondo le modalità stabilite o il mancato ritiro del campione destinato alla Ditta fornitrice, comporteranno l'accettazione completa delle eventuali contestazioni formulate da Silea Spa e delle relative penali che verranno applicate.

Nel caso in cui, in base ai risultati di laboratorio, il prodotto non rispettasse le caratteristiche qualitative richieste, Silea SpA ne darà, entro 10 (dieci) giorni solari dall'accertamento, e comunque entro 30 (trenta) giorni solari dalla consegna, comunicazione a mezzo PEC alla Ditta.

Quest'ultima dovrà presentare per iscritto a Silea SpA le eventuali controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni solari dalla suddetta comunicazione: la mancata contestazione nei termini suddetti si intenderà quale accettazione dei risultati di laboratorio eseguiti e darà luogo all'applicazione delle relative sanzioni (es. penali, risoluzione del contratto, risarcimento di ulteriore danno subito).

In ogni caso, le controdeduzioni della Ditta dovranno essere corredate dal referto di analisi del campione ritirato al momento della fornitura che dimostri la conformità del prodotto e renda così necessaria l'ulteriore verifica sul contro-campione sigillato.

Se i risultati analitici sul contro-campione confermassero la non conformità del prodotto alle specifiche di qualità previste, la Ditta dovrà, inoltre, farsi carico del costo delle analisi.

Silea Spa comunicherà alla Ditta la data per le operazioni di contro analisi; il mancato intervento del rappresentante della Ditta alla data fissata, esonererà definitivamente Silea Spa dall'analisi di riscontro e darà luogo all'applicazione delle sanzioni previste.

Art. 12 – Personale in Servizio

L'Appaltatore deve espletare il servizio con personale dallo stesso retribuito nonché provvedere, a propria cura e spese, alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori, sulla loro sicurezza ed incolumità.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni retributive pari a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti di categoria durante tutto il periodo della validità del presente appalto.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Art. 13 - Rispetto delle norme di sicurezza

Le attività che sono oggetto dell'appalto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 14 - Obblighi dell'impresa nei confronti del personale addetto

L'appaltatore dovrà provvedere perché ogni dipendente sia sempre provvisto di documento di riconoscimento.

Al personale che non risulterà identificabile non sarà consentito l'ingresso e se già in cantiere/impianto/sede verrà allontanato.

L'appaltatore dovrà porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione dei rischi.

La Ditta aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

La Ditta deve certificare a richiesta di Silea Spa l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di riferimento e dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa, impiegati nella fornitura oggetto dell'appalto.

La società, qualora riscontrasse o gli venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento dei danni.

Art. 15 – Penalità

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'impresa, la fornitura non venga espletata anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Speciale e dall'offerta presentata, Silea spa applicherà alla Ditta le penali di seguito riportate:

1) Mancato rispetto delle procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza, norme ambientali e igienico sanitarie.

Nel caso in cui si verificano difformità di comportamento del personale impiegato nell'erogazione della fornitura in merito a procedure e disposizioni interne, norme di sicurezza e igienico sanitarie, queste saranno segnalate alla Ditta che dovrà immediatamente adeguarsi.

Dopo la seconda segnalazione di difformità sarà applicata una penale di € 500,00.= (cinquecento/00) per ogni segnalazione e la Ditta dovrà sostituire il personale inadempiente.

2) Non conformità dei prodotti e ritardo nelle consegne.

La Ditta Fornitrice dovrà garantire la rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di qualità richieste.

Qualora, a seguito dei controlli, venisse riscontrata la non conformità del prodotto, a meno di una tolleranza ammessa pari al 3% omnicomprensivo, la penale minima applicata sarà comunque pari al 5% del valore non conforme della fornitura.

Se risultassero non conformità, di qualunque tipo ritenute inaccettabili, Silea Spa ha diritto di respingere la fornitura, e la Ditta dovrà, in tal caso, provvedere a ritirare il prodotto a propria cura e spese entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta contestazione; alla Ditta sarà applicata una penale pari al 20% del valore della fornitura respinta nonché l'ulteriore penale prevista per la consegna tardiva. Il periodo di ritardo decorrerà dalla comunicazione di Silea SpA al fornitore della non conformità del bene consegnato.

Qualora le non conformità di cui al precedente paragrafo comportino problemi tecnici o danni agli impianti, fatte salve le eventuali maggiori sanzioni (anche penali) previste dalla legge, la Ditta, oltre a sottostare alla penale del 20% del valore della fornitura, dovrà risarcire i danni economici e di immagine subiti da Silea Spa.

Nel caso di ritardo nelle consegne rispetto ai tempi stabiliti all'art. 5, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 mille dell'intero ammontare contrattuale; se il ritardo causi danni, problemi tecnici o comprometta la regolare erogazione del servizio, Silea Spa, salva immediata comunicazione via PEC alla Ditta, potrà approvvigionarsi senza indugio altrove, a qualsiasi condizione e prezzo di mercato, addebitando il maggior costo e le relative spese sostenute alla Ditta convenzionata.

In ogni caso le penali applicate non potranno superare il 10% del valore netto contrattuale.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da Silea spa a causa dei ritardi o non conformità del prodotto.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l'invio di documentazione relativa alla presente procedura di affidamento saranno effettuate utilizzando quale unico strumento l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dagli operatori, ai sensi degli art. 52 Codice e dell'art. 5-bis del D.Lgs. 82/2005.

Con l'invio della documentazione l'operatore economico dichiara, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, di essere informato che:

- le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusivamente lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione appaltante;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comunicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In relazione al trattamento, l'appaltatore potrà esercitare presso le competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23) del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è Silea SpA.

Art. 17 – Sistema di Gestione Integrato Aziendale e Procedure

Silea SpA ha implementato un sistema di gestione integrata qualità-ambiente-sicurezza-energia certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 – EMAS, UNI ISO 45001 – UNI CEI EN ISO 50001. In tale contesto è stato indispensabile istituire delle procedure per la gestione e il controllo delle attività “critiche” dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e della qualità.

L'appaltatore è tenuto a rispettare le procedure e le istruzioni operative di propria competenza, che gli verranno consegnate, in modo da soddisfare gli standards prefissati dalla direzione nel documento “politica societaria per l'ambiente, la sicurezza e la qualità”.

La società dichiara di avere preso visione della politica aziendale Ambiente, Sicurezza e Qualità e di accettarla in ogni sua parte.

Art. 18 – Esecuzioni D'ufficio

Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi riportati nel presente capitolato ed ove l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti, SILEA SpA avrà la facoltà di ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese dell'Appaltatore, i lavori necessari per la regolare esecuzione della fornitura.

Art. 19 – Obblighi della ditta appaltatrice relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Ditta Appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12.11.2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”:

- i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;

– i contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica;

– i contraenti hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi: il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 comma 8 della Legge 136/2010 ne dà immediata comunicazione a SILEA SpA ed alla Prefettura di Lecco.

La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 20 – Rispetto codice Etico, Modello 231, PTPC

L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di Silea SpA e del Piano triennale prevenzione della corruzione pubblicati sul sito societario e di accettarli.

L’Appaltatore prende visione e condivide anche la politica qualità ambiente e sicurezza.

La violazione di tale impegno comporta l’automatica esclusione dal presente affidamento.

Art. 21 – Subappalto

Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 49 del D.L. n. 77/2021. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto, la prevalente esecuzione del contratto è riservata all’affidatario.

L’operatore economico dovrà indicare, attraverso il DGUE, le parti delle prestazioni che intende subappaltare. In mancanza di indicazioni il subappalto è vietato.

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la società medesima da ogni pretesa di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice